

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 7 del 08.02.2021.

OGGETTO: Contenzioso: Atto di Precetto datato 17.09.2020 Comune di Montesilvano: rateizzazione.-

L'anno duemilaventuno il giorno otto (08) del mese di febbraio (02) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di Direttore Generale, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso:

che con sentenza n. 1314/09 del 7 settembre 2009, pubblicata mediante deposito il successivo 28 ottobre 2009 il Tribunale di Pescara, in parziale accoglimento delle domande proposte dal Consorzio, ha condannato il Comune di Montesilvano “*al pagamento in favore dell'attore delle somme di € 38.217,81 oltre interessi al tasso convenzionale ex art. 6 della convenzione in data 21.04.1992 richiamata in motivazione dal 09.03.2001 al saldo e di € 160.101,64, € 183.724,59, € 202.536,60 ed € 221.550,50 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT rispettivamente dall'08.02.2002, 10.05.2002, 01.08.2003, 10.09.2004, 29.03.2005 alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale data al saldo*”, nonché a rifondere le spese di giudizio, liquidate in € 15.000,00, oltre accessori, ponendo altresì definitivamente a carico del medesimo e spese di c.t.u. già liquidate;

in forza di detta pronunzia, notificata al Comune in forma esecutiva il 12 novembre 2009, il Consorzio, con atto di precetto notificato in data 19 maggio 2010, ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.130.799,70, oltre interessi successivi e spese, procedendo – con atto notificato il 9 luglio 2010- ad intraprendere espropriazione forzata presso terzi (SOGET s.p.a. e Banca delle Marche s.p.a.);

nelle more del giudizio di appello n. 706/2010 di R.G., le parti sottoscriveranno in data 11 gennaio 2011 una scrittura provata per dare provvisoria attuazione alla sentenza di primo grado, in pendenza del gravame ed in attesa della definitiva pronunzia della Corte aquilana, convenendo una moratoria triennale;

con sentenza n. 1060/2015 del 15 settembre 2015, pubblicata mediante deposito il 23 settembre 2015, la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune di Montesilvano, rigettando le domande del Consorzio e compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio;

avendo adempiuto agli obblighi assunti con la convenzione del 2011 e non ricevendo rimborsi da parte del Consorzio, a tanto obbligato per effetto della riforma della prima decisione, il Comune è ricorso al Tribunale di Pescara (R.G. n. 5596/2016) per ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento della ridetta convenzione, con condanna del Consorzio alla restituzione dell'importo versato di € 1.136.835,13, oltre accessori e spese di lite;

nelle ore di tale ulteriore giudizio la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI-III, con ordinanza n. 3162, depositata il 7 febbraio 2017, ha rigettato il ricorso preposto avverso la sentenza d'appello dal Consorzio di Bonifica, che ha altresì condannato a rifondere al Comune le spese processuali (liquidate in € 10.100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori ed accessori di legge, per complessivi € 14.737,11);

con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. Civ., repertorio n. 694/2018, in data 8 marzo 2018, pubblicata il giorno successivo, il Tribunale di Pescara ha dichiarato la risoluzione del contratto di transazione ripassato tra le parti in data 11 gennaio 2011 per inadempimento del Consorzio, che ha condannato a pagare l'importo di € 1.136.834,13 a titolo di restituzione della somma dal Comune di Montesilvano in attuazione della sentenza n. 1314/09 del Tribunale, oltre interessi legali dalla messa in mora (19.10.2015) al saldo; ha rigettato la domanda di pagamento dell'importo di € 14.398,75 a titolo di rimborso del 0% di spese ed oneri di registrazione della richiamata sentenza del Tribunale e condannato il Consorzio a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in esborsi ed € 10.695,80 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfettario c.p.a. ed I.V.A., come per legge;

in forza di detta ordinanza -spedita in forma esecutiva in data 11 novembre 2019 e, quindi, notificata al Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline Pescara Alento e Foro

il 15 gennaio 2020 – il Comune di Montesilvano in data 17 settembre 2020 ha intimato al Consorzio precetto per il pagamento del complessivo importo di € 1.171.928,36; con nota prot. 6504 del 25 settembre 2020 a firma del Commissario Regionale, il Consorzio di Bonifica ha chiesto di poter procedere al pagamento mediante rate mensili costanti dell'importo di € 50.000,00 ciascuna ed in data 30 ottobre 2020, con atto di Giunta municipale n. 235, il Comune di Montesilvano ha assentito alla richiesta di rateizzazione dell'importo in questione, richiedendo espressamente la corresponsione di interessi al tasso legale sulla dilazione e la previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di una rata; la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite, con sentenza n. 2985/2020 depositata il 26 novembre 2020 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6647/2018, depositata in data 23 novembre 2018, condannando il Consorzio di Bonifica Centro a rifondere al Comune di Montesilvano le spese processuali (liquidate in € 5.100,00 oltre € 200.00 per spese nonché 15% per spese forfetarie ed accessori di legge, per complessivi € 7.495,60);

Tutto ciò premesso;

Vista la scrittura privata sottoscritta dal dirigente del Comune di Montesilvano e dal Commissario di regolamentazione della rateizzazione, allegata al presente atto;

Ritenuto autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione dell'importo di complessivi € 1.194.161,40, in rate mensili costanti di € 50.000,00 da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza febbraio 2021, mentre per il solo mese di gennaio 2021 l'importo della rata, concordata con il Comune, ammonta a complessivi € 30.000,00 da liquidare entro la fine del mese;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 14.02.2020

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di autorizzare il Settore Economico Finanziario alla liquidazione in favore del Comune di Montesilvano dell'importo complessivo € 1.194.161,40, intimato dal Comune di Montesilvano con atto di precetto in data 17 settembre 2020 e dalla sentenza n.

2985/2020 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite, depositata il 26 novembre 2020, da effettuare in rate mensili costanti di € 50.000,00 da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza febbraio 2021, mentre per il solo mese di gennaio 2021 l'importo della rata, concordata con il Comune, ammonta a complessivi € 30.000,00 da liquidare entro la fine del mese;

- 3) di impegnare la spesa di cui alla presente delibera da imputare al Cap. 93/e denominato "Fondo rischi" del Bilancio di Previsione consortile 2021.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Maria Simone

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to Dott. Paolo Costanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,30 del giorno 08.02.2021 alle ore 16,30 del giorno 11.02.2021

Chieti, lì 11.02.2021

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone